

ALLEGATO ^u A ^u

AL REPERTORIO N.ro 24105

E RACCOLTA N.ro 6836

STATUTO ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione quale Organizzazione non lucrativa con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominata "CENTRO STUDI SANTA ROSA DA VITERBO - ENTE del TERZO SETTORE" in breve "CENTRO STUDI SANTA ROSA DA VITERBO - ETS".

ARTICOLO 2)

SEDE

L'Associazione ha sede in Viterbo, Via Santa Rosa, 33.

ARTICOLO 3)

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà anzidette come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e, precisamente, quanto previsto alla lettera d) dello stesso art. 5, che riguarda le attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; alla lettera f) dello stesso art. 5, che riguarda interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.ro 42 e successive modificazioni; alla lettera g) del medesimo articolo, relativa a formazione universitaria e post-universitaria; alla lettera i) del medesimo articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5; alla lettera k) dello stesso articolo, che riguarda organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione si propone principalmente di tutelare e sviluppare il patrimonio civico, artistico, culturale, ambientale italiano, con particolare riferimento all'archivio e biblioteca della Federazione "S. Chiara D'Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d'Italia", conservati presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo. Quindi educare, informare, far pervenire, promuovere la ricerca ambientale ed artistica; contribuire all'attivazione di corsi, laboratori, seminari, studi, ricerche, attività turistico-culturali e qualsiasi altra iniziativa connesse allo sviluppo ed alla tutela del predetto territorio.

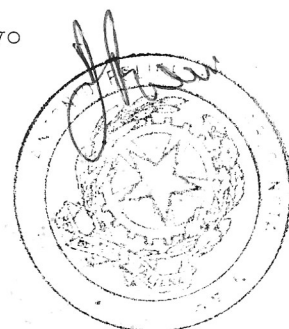
L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle anzidette, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei modi e condizioni previste dall'art. 6 dello stesso D.Lgs. n.ro 117/2017.

ARTICOLO 4)

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE-ADESIONE-RECESSO-ESCLUSIONE

a) Sono aderenti all'Associazione:

- i fondatori, che concorrono alla stipula dell'atto costitutivo



della presente associazione;

- i soci che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previa ammissione con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e che accettano di svolgere attività di volontariato nell'ambito della stessa Associazione.

Le anzidette qualifiche sono intrasmissibili, sia per atto tra vivi che per successione ereditaria, ed in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo, compresi i contributi o le quote associative.

b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e quindi non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettare ed osservare l'atto costitutivo, lo statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione relative ad un intero mese entro il mese successivo a quello di presentazione, per poi sottoporle all'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati che hanno proposto la stessa domanda, i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale, che delibera sulle domande non accolte.

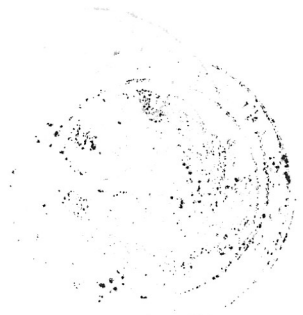
Le adesioni avvengono senza alcuna distinzione di età, razza, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e religiosa, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività, aconfessionalità.

c) Ogni aderente può recedere per giusta causa dall'Associazione con comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (PEC) al Consiglio Direttivo ed il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla sua ricezione.

d) In presenza di gravi e comprovati motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (PEC).

L'escluso ha diritto di adire l'assemblea, di cui al presente statuto, entro il termine di efficacia della delibera di esclusione ed in caso di tale ricorso l'efficacia della medesima delibera è sospesa fino alla pronuncia della stessa assemblea.

ARTICOLO 5)



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale degli associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo dimissioni o revoca.

ARTICOLO 6)

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

a) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati, e in regola con i pagamenti della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita ai consiglieri, al presidente, ai revisori o al revisore dei conti.

b) Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente ed in seduta straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure almeno un decimo dei componenti l'Assemblea Generale ed in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea stessa entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta. In caso di mancata convocazione nell'anzidetto termine, essa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale su richiesta dei richiedenti.

c) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera oppure mediante fax, telefax o posta elettronica, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni liberi prima della data fissata.

d) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. La seconda convocazione, da tenersi entro e non oltre il giorno successivo alla prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti di ciascun presente.

Si dovrà invece deliberare a maggioranza dei voti e con la presenza dei tre quarti dei componenti, qualora la delibera riguardi:

- elezione, sostituzione, durata e revoca del Presidente, del



Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali responsabilità;

- approvazione dei regolamenti interni;
- modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni:

e) gli associati che risultino assenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive di qualsiasi tipo, vengono esclusi dall'Associazione con delibera della stessa Assemblea.

f) l'Assemblea Generale:

- delibera sulla domanda di nuovi associati, previo parere del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- elegge, sostituisce e revoca il Presidente dell'Associazione fra gli associati;
- elegge, sostituisce e revoca il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo, scelti fra gli stessi associati;
- delibera sulla eventuale responsabilità degli Organi Sociali e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge, sostituisce e revoca il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti anche tra esterni all'Associazione;
- approva le variazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva i Regolamenti interni e le loro variazioni;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- determina le quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, quando ciò sia imposto per Legge o sia effettuato a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n.ro 117/2017;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 7)

CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, e quindi:

- dal Presidente dell'Associazione;
- dal Vice Presidente;
- dal Tesoriere;
- dal Segretario;



- da non oltre altri cinque consiglieri.

Gli incarichi di Tesoriere e di Segretario possono essere affidati anche ad un unico associato.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; non possono essere eletti e, se nominati, decadono, le persone previste nell'art. 2382 del Codice Civile.

b) Al Consiglio Direttivo compete;

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare le spese e gestire l'ordinaria amministrazione;
- approvare il programma dei lavori in genere;
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le finalità dell'Associazione;
- adottare, in casi di motivata assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea generale, sottoponendole a ratifica nella prima riunione successiva all'Assemblea stessa;
- dichiarare l'adesione dei nuovi associati da sottoporre all'Assemblea od il loro rigetto;
- deliberare gli acquisti o cessioni in genere di beni inerenti all'attività dell'Associazione;
- deliberare sulla partecipazione ad organismi, associazioni sociali, nazionali od estere;
- compiere quant'altro necessario o utile allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, non di espressa competenza degli altri organi.

c) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza dei componenti.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 8)

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e quindi gli spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- convocare e presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
- proporre argomenti da sottoporre all'Assemblea Generale e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- prendere le iniziative ed adottare gli opportuni provvedimenti per il buon funzionamento dell'Associazione, curare l'esecuzione delle delibere, verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, proponendo se del caso le modifiche;
- attribuire competenze ed incarichi specifici nell'ambito dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, in tutti i predetti poteri.



ARTICOLO 9)

SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli congiuntamente al Presidente. Il Segretario svolge le mansioni amministrative e di supporto necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria della sede.

ARTICOLO 10)

TESORIERE

Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.

Provvede alla preparazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed illustra entrambi i documenti al Revisore dei Conti od al Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Associazione ha la facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali. L'accensione e l'utilizzo di tali conti e depositi avverrà con la firma del Presidente, od in assenza del Vice Presidente e del Tesoriere.

ARTICOLO 11)

REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'incarico di revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e di Presidente.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti verifica e controlla il bilancio consuntivo e la relativa documentazione, compreso l'inventario dei beni, redigendo la relazione che deve accompagnare il documento contabile. Inoltre cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle assemblee generali ed al Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri.

I suddetti organi, come anche un organo di controllo, anche monocratico, devono essere nominati solo in caso di superamento dei parametri previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n.ro 117/2017.

ARTICOLO 12)

PATRIMONIO E FINANZE

A) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto sopra è vietata la distribuzione, anche



indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati ed ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.ro 81;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati ed ai componenti gli organi sociali, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della stessa associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.ro 117/2017;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

B) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione degli associati;
- dai versamenti volontari degli stessi associati;
- dalle donazioni, convenzioni, liberalità e lasciti dei terzi e degli associati;
- dai contributi parziali o totali degli associati e di terzi per manifestazioni e celebrazioni;
- dai beni acquistati con il proprio patrimonio;
- dai contributi di organismi pubblici, enti locali, istituti di credito e di altri enti, associazioni, società e privati;
- dagli interessi e dai redditi del patrimonio.

C) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

D) Alla stessa Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della medesima Associazione, a meno che la destinazione o la



distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 13)

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero centesimi) il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

In entrambi i casi il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Tesoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto sopra non previsto si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la redazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro, invece il 30 (trenta) settembre di ciascun anno lo stesso Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura, e comunque pubblicati negli stessi termini sull'apposito sito della stessa associazione che verrà comunicato agli associati.

Oltre le scritture previste negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.ro 117/2017, gli enti del terzo settore devono tenere:

- Il Libro degli Associati;
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli Organi Sociali.

ARTICOLO 14)

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, i cui componenti provvedono anche alla nomina di uno o più liquidatori ed a dettare le regole della liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la stessa Associazione ha l'obbligo, con la delibera di scioglimento, di

devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15)

LEGGI APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge che regolano l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 22 per l'acquisto della personalità giuridica.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: Attilio Bartoli Langeli

F.to: Eleonora Rava

F.to: Giovanna Casagrande

F.to: Romina De Vizio

F.to: Teresa Onori

F.to: Bruno Del Frate

F.to: Paolo Paganucci

F.to: Lucia Malvinni

F.to: Cristina Trequattrini

F.to: Antonio Felice De Rossi - Notaio

Copia conforme all'originale

Antonio Felice De Rossi

